

CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI SAVONA ED INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO DI COMMITTENZA PER INTERVENTI E INIZIATIVE DI INTERESSE COMUNALE

tra

Il Comune di Savona (c.f. n.00175270099), di seguito per brevità denominato semplicemente "Comune", nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Savona, C.so Italia 19, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

e

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A. – (c.f. n.01892090992), di seguito per brevità denominata semplicemente "I.R.E.", in persona dell'Amministratore Unico, pro tempore, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto presso la sede sociale in Genova, Via Peschiera, 16;

Premesso che

- la legge regionale 12 aprile 2011 n. 6 "Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica" ha disposto la fusione delle società Infrastrutture Liguria s.r.l., ARRED S.p.A. ed ARE S.p.A. in un'unica società alla quale attribuire, tra l'altro, le funzioni di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria nonché la configurazione di società di committenza, ai sensi del codice dei contratti pubblici, *in house* della Regione Liguria e sottoposta al cosiddetto controllo analogo;
- con atto Rep. 59513 - Racc. 18807 in data 6 giugno 2014 è stato perfezionato l'atto di fusione tra le società sopra menzionate mediante la costituzione della società per azioni denominata "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale – I.R.E. Liguria S.p.A.", che si configura quale Società a totale partecipazione pubblica, in quanto il capitale apportato dalla F.I.L.S.E. a tale società per conto della Regione Liguria è equiparato al capitale pubblico ai sensi della LR 48/1973;
- il Comune di Savona è Socio di I.R.E., detenendo n.1193 azioni della stessa, per un valore complessivo di € 1.1193,00, corrispondenti ad una quota del 0,32% del capitale sociale;
- come previsto dall'art. 4 del proprio Statuto I.R.E., ai sensi dell'art.2, comma 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e s.mm.ii., svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:
 - a) redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto, nonché, effettuazione delle ulteriori fasi di progettazione e direzione lavori;
 - b) gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le connesse attività tecnico amministrative e strumentali;
- in particolare I.R.E., ai sensi del proprio Statuto ed in coerenza con l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12 aprile 2011, n.6 e con le altre normative di riferimento, svolge:
 - a) attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;
 - b) attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte ad introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche ed al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
 - c) attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio ed urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche, finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;

- d) attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi, nonché di integrare gli investimenti diretti regionali;
- I.R.E. si configura quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 41/2014 I.R.E. opera anche quale articolazione funzionale della S.U.A.R.;
 - in data 29.6.2017 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Savona e FI.L.S.E. S.p.A., in attuazione della D.G.C. n. 23 del 30.5.2017 (prot. 39349), al fine di garantire l'esercizio del "Controllo analogo a quello svolto sui propri servizi" su I.R.E. da parte del Comune e che tale convenzione disciplina in particolare, all'articolo 6, le modalità di determinazione dei corrispettivi da riconoscere ad I.R.E. nell'ambito degli affidamenti effettuati dalla Regione;
 - l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina gli affidamenti *in house* da parte delle amministrazioni aggiudicatrici a soggetti dalle stesse controllati, definendo i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti affidatari, sui quali le amministrazioni aggiudicatrici devono esercitare un "controllo analogo a quello svolto sui propri servizi";
 - l'art. 192 del D. Lgs. N. 50/2016 prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 5 del medesimo D. Lgs., nei confronti di proprie società *in house* e che la domanda di iscrizione a detto elenco consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità di effettuare affidamenti diretti di contratti all'ente strumentale;
 - con Delibera n. n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornata con n. 951 del 20 settembre 2017 ANAC ha approvato le «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016»;
 - con D.G.R. n. 1008 del 30 novembre 2017 la Regione Liguria ha approvato le modalità di esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società *in house* e fornito gli indirizzi per modifiche statutarie e patti parasociali in attuazione del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n.175/2016;
 - con D.G.R. n. 185 del 30 marzo 2018 la Regione Liguria ha approvato le modifiche statutarie e lo schema dei patti parasociali di I.R.E. per l'esercizio dell'*in house* congiunto in attuazione della D.G.R. n. 1008/2017;
 - in data 19 aprile 2018 sono state approvate dall'Assemblea dei Soci di I.R.E. le modifiche statutarie e nella medesima data sono stati sottoscritti dalla Regione Liguria ed altri Soci i patti parasociali di cui alla citata D.G.R. n. 185/2018;
 - in data 20 aprile 2018 la Regione Liguria ha provveduto a presentare ad ANAC la domanda di iscrizione, rubricata al n. 795, all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, riferita ad I.R.E. s.p.a.
 - con D.C.C. n.21 in data 31 maggio 2018 Il Comune di Savona ha approvato le modifiche statutarie e lo schema dei patti parasociali di I.R.E. per l'esercizio dell'*in house* congiunto;
 - in data 31 luglio 2018 sono stati sottoscritti dal Comune di Savona i patti parasociali di cui sopra, in base ai quali il Comune di Savona esercita l'*in house* congiunto su I.R.E. unitamente agli altri Soci sottoscrittori;
 - in data 2018 la Regione Liguria ha provveduto a presentare ad ANAC, ai sensi delle citate Delibere 235 e 951/2017, la domanda di iscrizione del Comune di Savona – integrativa della sopra citata domanda di iscrizione, rubricata al n. 795 – all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, riferita ad I.R.E. s.p.a.

Considerato che

- il comma 8 dell'art. 3 (Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione) della l.r. n.33/2016, stabilisce che: "al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di I.R.E. S.p.A., FI.L.S.E. S.p.A. promuove, previa verifica delle condizioni di fattibilità, l'aggregazione di I.R.E.

- S.p.A. con la partecipata I.P.S. S.c.p.A., nonché con altri soggetti aventi finalità analoghe o similari”;
- il Comune di Savona è socio anche di I.P.S. S.c.p.A. con una quota del 19,94%;
- la Regione Liguria, con la D.G.R. n.510 del 4/7/2017, ha fornito i propri indirizzi in merito all’operazione di aggregazione delle società ed ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra i soci finalizzato ad individuare I.R.E., a seguito della prevista aggregazione, quale società *in house* degli attuali soci delle due società;
- la Regione Liguria, con propria nota prot. n. PG/2017/255916 del 26.07.2017 ha trasmesso il protocollo di intesa di cui al punto precedente invitando le Amministrazioni socie di I.R.E. ed I.P.S. A procedere all’approvazione dello stesso ai fini della successiva sottoscrizione;
- il Comune di Savona, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017 ha approvato l’adesione al protocollo di intesa di cui al punto precedente.

Considerato, altresì, che

- il Comune di Savona intende affidare ad I.R.E., anche in previsione della aggregazione societaria con I.P.S. di cui alla citata l.r. 33/2016, una serie di attività rientranti negli ambiti di competenza della stessa e finalizzate a consentire la tempestiva attuazione, con criteri di efficacia e di efficienza, di iniziative e interventi di interesse comunale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse, gli atti e le normative nelle stesse indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il Comune di Savona potrà affidare ad I.R.E., attraverso appositi provvedimenti attuativi, lo svolgimento delle seguenti attività, in relazione ad iniziative ed interventi di interesse per l’infrastrutturazione e lo sviluppo del territorio comunale:
 - a) attività tecniche di supporto alla pianificazione ed alla programmazione comunale nei settori dell’energia, della riqualificazione e rigenerazione urbana, delle infrastrutture;
 - b) redazione di studi di fattibilità con l’individuazione delle soluzioni tecniche e delle condizioni di fattibilità economico-finanziaria degli interventi;
 - c) redazione di Programmi di valorizzazione di compendi immobiliari di proprietà comunale o finalizzati all’acquisizione degli stessi al patrimonio comunale ai sensi delle normative vigenti;
 - d) predisposizione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica e/o definitive e/ o esecutive di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché progettazioni ambientali degli interventi, comprensiva delle attività accessorie alle progettazioni (rilievi, indagini ed attività specialistiche, relazioni idrauliche, ecc.);
 - e) supporto per l’acquisizione di finanziamenti europei, nazionali e regionali, e, in generale per la creazione delle condizioni di fattibilità tecnica, gestionale e finanziaria delle iniziative e interventi di interesse comunale;
 - f) stazione appaltante per l’affidamento dei relativi appalti di servizi e/o lavori e/o forniture per le finalità di cui ai punti precedenti e, più in generale, di tutte le attività previste in capo ad I.R.E. Dalla l.r. n. 6/2011 laddove ritenuto necessario in relazione ai carichi di lavoro degli uffici preposti dell’Amministrazione Comunale
2. In fase di prima applicazione della presente convenzione, si conviene che potranno essere oggetto prioritario delle attività di supporto di I.R.E. a favore del Comune le seguenti iniziative, da meglio precisarsi in funzione delle disponibilità di bilancio e degli indirizzi attuativi dell’Amministrazione Comunale:
 - 1. sistemazione ed innovazione tecnologica area mercatale del centro
 - 2. programma integrato per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione ambientale di Piazza Diaz
 - 3. riqualificazione piazza marconi con valorizzazione della fontana del pesce
 - 4. efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della sala rossa del palazzo comunale
 - 5. valorizzazione turistica della torre del Brandale

- 6. riqualificazione ambientale ed inclusiva del sistema delle aree verdi attrezzate comunali
- 7. valorizzazione del Palazzo della Rovere

Art. 3 – Modalità di affidamento delle attività

1. Per ogni singolo affidamento il Comune di Savona trasmette ad I.R.E. la richiesta, comprensiva delle necessarie specifiche tecniche, di predisposizione una proposta attuativa, indicando il proprio referente tecnico.
2. Le Proposte Attuative dovranno contenere:
 - le attività da effettuare,
 - le modalità di svolgimento,
 - i tempi per l'esecuzione,
 - il preventivo delle spese da sostenere.
3. Il preventivo dei costi sarà articolato nelle voci di costo di cui all'Allegato A, secondo i seguenti criteri:
 - costi per servizi professionali e assimilati svolti da contraenti esterni (punto A.1): stimati sulla base delle tariffe professionali vigenti, ove esistenti, ovvero di preventivi o esperienze similari maturate da IRE rispetto alle specifiche attività;
 - costi per attività svolte da contraenti esterni aggiudicatari/affidatari di forniture e/o di lavori (punto A.2 e A.3): stimati sulla base di preventivi, prezziari vigenti o esperienze similari maturate da IRE rispetto alle specifiche attività;
 - altri costi, eventualmente necessari in relazione alla specificità dell'incarico (punto A.4): stimati sulla base di preventivi o esperienze similari maturate da IRE rispetto alle specifiche attività;
 - costi diretti per attività tecniche e tecnico-amministrative svolte da personale interno (punto B – Dip. 1, Dip. 2 etc.): stimati sulla base dei giorni/uomo previsti per l'effettuazione delle stesse;
 - costi diretti per attività di amministrazione, gestione finanziaria, legale e controllo svolte da personale interno (punto B – "Amministrazione, gestione fin., legale e controllo"): stimati secondo un principio di imputazione pro-quota ai costi diretti di cui al punto precedente ;
 - costi indiretti (punto C): stimati in base a quanto previsto dall'art.6 della Convenzione FI.L.S.E./Comune di Savona ai fini del controllo analogo del Comune su IRE attraverso FI.L.S.E.
4. Con riferimento ai costi diretti e indiretti, come definiti nella Convenzione FI.L.S.E./Comune di Savona ai fini del controllo analogo, I.R.E. si impegna a fornire all'inizio di ogni anno i valori parametrici utilizzati per la definizione dei preventivi e la contabilizzazione dei costi maturati per l'anno di riferimento.
5. Si specifica che, in caso di opere pubbliche:
 - a) i costi della Società relativi alla esecuzione di tutte le attività tecniche e tecnico-amministrative necessarie per procedere all'appalto delle opere stesse e quelli riferiti alla gestione delle procedure di appalto e di esecuzione del contratto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e/o di servizi, attinenti alle medesime opere, sono imputabili ai quadri economici ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 c. 11 e dell'art. 113 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.16 del D.P.R. 207/2010;
 - b) i costi della Società relativi a tutte le attività anche tecnico-amministrative, strumentali e di supporto relative alle attività di cui alla precedente lettera a) sono imputabili ai quadri economici, quali spese di carattere strumentale sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice in relazione all'intervento, ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera b) nn. 7 e 8 del D.P.R. 207/2010.
6. Le proposte attuative sono trasmesse da I.R.E. al Comune e devono essere approvate dall'Organo/Ufficio competente, che affida ad I.R.E. i relativi incarichi. Gli affidamenti saranno regolati, previa valutazione della congruità economica dell'Organo/Ufficio competente, attraverso appositi disciplinari sottoscritti dalle parti.
7. I disciplinari dovranno avere il seguente contenuto:
 - a) Oggetto con dettaglio delle attività;
 - b) Durata e tempi di esecuzione;
 - c) Corrispettivi;
 - d) Controllo, monitoraggio e rendicontazione;

e) Altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività, quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con il Comune, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà ed acquisizione dei risultati e dei prodotti.

8. I.R.E. si impegna ad informare tempestivamente il Comune di ogni circostanza che impedisca l'attuazione delle delle attività previste dal disciplinare e/o comportamenti significative variazioni. In caso di variazioni che comportino la necessità di modificare l'importo complessivo delle risorse economiche indicate nel disciplinare nonché i tempi dell'esecuzione delle attività, le Proposte Attuative dovranno essere aggiornate per l'approvazione da parte del Comune. Non sono soggette ad approvazione da parte del Comune le variazioni che non comportino incrementi complessivi del preventivo indicato nella Proposta Attuativa e approvato con la sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Articolo 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Per le attività svolte, il Comune corrisponderà ad I.R.E. un corrispettivo, a copertura dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti dalla Società, oltre IVA (se dovuta) nella misura di legge, complessivamente determinato secondo la seguente tipologie di voci di costo:
 - a) per le attività svolte direttamente da I.R.E., l'importo dei costi calcolati sulla base dei giorni/uomo effettivamente dedicati a dette attività, comprensive delle attività di direzione, amministrazione, gestione finanziaria, legale e controllo alle stesse imputabili pro-quota; tale voce comprenderà anche il costo delle eventuali attività tecniche (servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura) svolte direttamente dalla Società con personale interno;
 - b) per le attività svolte da contraenti esterni, l'importo dei costi effettivamente sostenuti da I.R.E.;
 - c) per i costi indiretti, l'importo calcolato in base a quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione sul controllo analogo di cui in premessa;
2. In sede di corresponsione del saldo verranno effettuati i conteggi definitivi, sulla base di apposita rendicontazione di quanto effettivamente speso e verranno conseguentemente corrisposte le somme dovute, ivi incluse le eventuali riserve e i costi e le spese di gestione di eventuali contenziosi, che dovranno essere rimborsati ad I.R.E.;
3. In relazione alle modalità di erogazione delle risorse assegnate, il Comune trasferirà a I.R.E. quanto necessario per le spese da sostenere, connesse all'esecuzione delle specifiche operazioni, come di seguito meglio precisato:
 - primo acconto pari al 40% delle risorse previste dal disciplinare di incarico, all'atto di sottoscrizione del medesimo disciplinare;
 - secondo acconto pari ad un ulteriore 40% delle risorse previste dal disciplinare di incarico, alla maturazione, documentata da apposita rendicontazione delle attività svolte, di un importo pari ad almeno l'importo del primo acconto già erogato;
 - saldo sulla base degli importi dei costi sostenuti a consuntivo ad avvenuta ultimazione delle attività, come definita nel disciplinare di incarico.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune ed I.R.E. di concordare diverse modalità di erogazione del corrispettivo, in relazione alla specificità dell'incarico, da definire con il disciplinare di incarico.
5. Resta inteso che l'erogazione dei suddetti importi saranno comunque vincolati ai tempi di erogazione del finanziamento dell'opera inerente le attività svolte da I.R.E.

Articolo 5 – Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente Convenzione, saranno effettuate a carico delle risorse individuate per lo svolgimento delle attività previste dai singoli disciplinari di incarico.

Articolo 6 – Poteri di ispezione e controlli

1. I.R.E. consente al Comune di Savona n qualsiasi momento l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle risorse comunali assegnate, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente

Convenzione.

2. Il Comune, in caso di gravi e reiterate inadempienze di I.R.E. alle disposizioni attuative, alla normativa di riferimento ed agli obblighi imposti dalla presente Convenzione, contesta per iscritto, con racc. A/R, ad I.R.E., che risponde nel termine di 30 giorni, presentando le proprie osservazioni.
3. Decorso tale termine, il Comune valuterà nei successivi 10 giorni le osservazioni prodotte da I.R.E. e, nel caso in cui ritenga persistente l'inadempienza e infondate le controdeduzioni della stessa, provvederà alla revoca del finanziamento disciplinando altresì le modalità attuative della medesima. In caso di utilizzo delle risorse trasferite per operazioni non conformi alla presente Convenzione, il Comune può chiedere in ogni momento la restituzione delle risorse utilizzate impropriamente per le suddette operazioni, salvo il diritto al risarcimento del danno.
4. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione valgono e si osservano le disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale nonché le norme concernenti la partecipazione del Comune in rapporti privatistici.

Articolo 7 – Tempi

1. La presente Convenzione avrà efficacia per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Articolo 8 – Controversie

1. Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione od esecuzione della presente convenzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Genova.

Articolo 9 – Spese di stipulazione

1. Il presente Atto va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1) lettera b) della tariffa parte II del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26/04/1986 n. 131.
2. Tutte le spese relative alla stipulazione delle presente convenzione sono a carico di I.R.E.

Letto, approvato e sottoscritto.

Savona, _____
L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A.

.....
Il Sindaco del Comune di Savona

Dichiarazione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile

Le parti espressamente dichiarano che la firma che appongono al presente atto vale anche come specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile della clausola di cui all'art. 8 (Controversie).

L'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A.

.....
Il Sindaco del Comune di Savona

.....